

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **COOPERAZIONE GIURIDICA IN MATERIA AMMINISTRATIVA E FISCALE**

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria ([STE n° 92](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1977.

Entrata in vigore : 28 febbraio 1977.

L'Accordo tende ad eliminare gli ostacoli economici che impediscono l'accesso alla giustizia ed a consentire alle persone economicamente svantaggiate di meglio far valere i loro diritti nei Paesi parte. Perciò l'Accordo prevede, a favore delle persone residenti sul territorio di una delle Parti, la possibilità di chiedere l'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa sul territorio di una Parte dell'Accordo.

L'Accordo precisa la procedura da seguire e permette in particolare alle persone interessate di presentare le relative richieste con l'intermediazione dello Stato di residenza.

* * *

Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa ([STE n° 94](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 24 novembre 1977.

Entrata in vigore : 1° novembre 1982.

La Convenzione tende a creare una base giuridica per la mutua assistenza per la notificazione di documenti in materia amministrativa. Tuttavia, le Parti possono estendere la sua applicazione alla materia fiscale, nonché a tutte le procedure concernenti infrazioni la cui repressione non è di competenza delle autorità giudiziarie.

La Convenzione enuncia le regole da rispettare per le richieste di notificazione dei documenti, l'esonero da autenticazione, la lingua, la notificazione per opera di funzionali consolari, la notificazione postale o attraverso altri mezzi di trasmissione.

Ogni Parte designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notificazione dei documenti, in materia amministrativa, emanati dalle autorità di un'altra Parte.

* * *

Convenzione europea sul conseguimento all'estero d'informazioni e di prove in materia amministrativa ([STE n° 100](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 marzo 1978.

Entrata in vigore : 1° gennaio 1983.

Le Parti s'impegnano ad assicurarsi assistenza in materia amministrativa. Ciascuna Parte individua un'autorità centrale incaricata di trasmettere le richieste di assistenza ed un'altra incaricata di riceverne e darvi seguito. Si può trattare di richieste di informazioni su leggi, su regolamenti e prassi, di richieste di informazioni su fatti e di richieste di documenti nonché di atti istruttori. Le Parti possono, a certe condizioni, fare eseguire direttamente da loro agenti diplomatici o loro funzionari consolari alcuni atti istruttori in materia amministrativa.

* * *

Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale ([STE n° 127](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 25 gennaio 1988.

Entrata in vigore : 1° aprile 1995.

Tale Convenzione consente alle Parti di sviluppare, su basi comuni e nel rispetto dei diritti fondamentali dei contribuenti, una vasta cooperazione amministrativa che copra tutte le imposte obbligatorie con l'eccezione dei diritti doganali. L'assistenza può realizzarsi in diversi modi: scambio di informazioni tra le parti, inchieste fiscali simultanee e partecipazione alle inchieste condotte in altri Paesi, il recupero di imposte dovute in altri Paesi e la notificazione di documenti prodotti in altro Paese parte.

In oltre, ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione può adattare i suoi impegni grazie ad un sistema di riserve previste espressamente dal testo; esso può limitare la sua partecipazione solo ad alcuni tipi di assistenza reciproca o all'assistenza solo a certi tipi di imposte.

La mutua assistenza prevista deve permettere di combattere l'evasione fiscale e si accompagna a delle misure di protezione dei contribuenti, si tratti di individui, di società o di economie nazionali. Ancora, una Parte può rifiutarsi di comunicare delle informazioni se queste comportano la divulgazione di segreti commerciali, industriali o altri segreti professionali; la Parte può ugualmente rifiutare di fornire un'assistenza in riferimento ad un tipo di imposta che essa ritenga incompatibile con i principi generalmente ammessi in materia fiscale. In oltre, l'applicazione della Convenzione non può limitare i diritti e le garanzie riconosciuti agli individui dalla legislazione della Parte cui è richiesta l'assistenza. Precise regole assicurano la riservatezza delle informazioni ottenute in applicazione di tale testo convenzionale.

* * *

Protocollo addizionale all'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria ([STE n° 179](#)), aperto alla firma a Mosca, il 4 ottobre 2001.

Entrata in vigore : 1° settembre 2002.

Questo Protocollo addizionale mira a migliorare l'applicazione dell'Accordo (STE no. 92), che consente a persone che hanno la loro residenza abituale sul territorio di uno Stato Parte dell'Accordo di richiedere il patrocinio gratuito per questioni civili, commerciali o amministrative sul territorio di un'altra Parte, in modo particolare per quanto riguarda la cooperazione tra le autorità centrali, la comunicazione tra i legali e i richiedenti e il miglioramento dell'efficacia dell'applicazione dell'Accordo da parte delle autorità centrali.

* * *

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Accesso ai documenti ufficiali ([STCE n° 205](#)), aperto alla firma a Tromsø, il 18 giugno 2009.

Entrata in vigore : 1° dicembre 2020.

Questa Convenzione è il primo strumento giuridico internazionale vincolante a riconoscere il diritto generale di accesso ai documenti pubblici detenuti dalle autorità. La trasparenza delle autorità è uno degli elementi essenziali della buona governance e un indicatore che consente di verificare se una società è realmente democratica e pluralista. Il diritto di accesso ai documenti ufficiali è altresì essenziale perché i cittadini possano esercitare la propria autonomia e i propri diritti umani fondamentali. Rafforza inoltre la legittimità delle autorità agli occhi della popolazione e la fiducia dei cittadini nei loro confronti.

Questa Convenzione stabilisce un diritto di accesso ai documenti ufficiali. Dei limiti di questo diritto sono consentiti unicamente se sono destinati a proteggere certi interessi, quali la sicurezza e la difesa nazionale, o la vita privata delle persone.

La Convenzione enuncia le norme minime da applicare nel trattamento delle domande di accesso ai documenti ufficiali (le forme di accesso e le spese di accesso ai documenti pubblici), il diritto a una procedura di ricorso e le misure complementari e offre la flessibilità necessaria per consentire alle legislazioni nazionali di ispirarsi a tale base comune e prevedere eventualmente un accesso anche più esteso ai documenti ufficiali.

Un Gruppo di specialisti sull'accesso ai documenti ufficiali sarà incaricato di controllare il rispetto dell'applicazione di questa Convenzione da parte degli Stati Parti contraenti.

* * *

Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale ([STCE n° 208](#)), aperto alla firma a Parigi, il 27 maggio 2010.

Entrata in vigore : 1° giugno 2011.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OCSE) e il Consiglio d'Europa hanno messo a punto una versione aggiornata del 1988 giunto Convenzione (STE no. 127) mirante ad aiutare gli Stati a fare applicare le loro normative in materia fiscale, nell'ambito degli sforzi internazionali intrapresi per combattere la frode fiscale transnazionale.

Il Protocollo prevede in particolare lo scambio di informazioni, verifiche fiscali simultanee e multilaterali, la notifica di documenti e l'assistenza transnazionale per il recupero di imposte, nel rispetto della sovranità nazionale e dell'adeguata tutela dei diritti dei contribuenti, garantendo nel contempo un'estesa protezione della riservatezza delle informazioni scambiate.